

FEDERAZIONE SAMMARINESE

GIUOCO CALCIO

REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI

DEFINIZIONI

Secondo il Regolamento Agenti di calciatori FIFA, approvato il 16 dicembre 2022 ed entrato in vigore il 9 gennaio 2023, i seguenti termini, indifferentemente al singolare o al plurale, al maschile o al femminile, hanno il seguente significato:

ACCORDO DI RAPPRESENTANZA: un accordo scritto che ha lo scopo di stabilire un rapporto legale per lo svolgimento dell'attività da Agente di calciatori.

AGENTE DI CALCIATORI: persona fisica abilitata dalla FIFA per svolgere attività da Agente di calciatori.

AGENTE DI CALCIATORI ASSOCIATO: un Agente di calciatori è associato ad un altro Agente di calciatori quando: (i) sono impiegati o contrattualmente mantenuti dalla stessa Agenzia attraverso la quale vengono svolte attività da Agente di calciatori; (ii) entrambi sono direttori, azionisti o comproprietari della stessa Agenzia tramite la quale vengono svolte attività da Agente di calciatori; (iii) sono sposati, *partner*, fratelli, o genitore e figlio o figliastro; (iv) se hanno sottoscritto accordi contrattuali o di altro tipo, siano essi formali o informali, al fine di cooperare, in più di un'occasione, nel fornire servizi o nel condividere le entrate o i profitti di qualsiasi parte della loro attività da Agente di calciatori.

AGENZIA: organizzazione/ente/impresa/società privata che mantiene, comprende, impiega o diversamente agisce da veicolo per gli affari di uno o più Agenti di calciatori.

ALTRI SERVIZI: qualsiasi servizio svolto da un Agente di calciatori per, o per conto di, un cliente diverso dall'attività da Agente di calciatori incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la fornitura di consulenza legale, pianificazione finanziaria, *scouting*, consulenza, gestione dei diritti d'immagine e la negoziazione dei contratti commerciali.

APPROCCIO: (i) qualsiasi contatto fisico, di persona o tramite qualsiasi mezzo di comunicazione elettronica, con un cliente; (ii) qualsiasi contatto diretto o indiretto con un'altra persona o organizzazione legata ad un cliente, come ad esempio un familiare o un amico; (iii) qualsiasi azione quando un Agente di calciatori utilizza o indirizza un'altra persona o un'organizzazione a contattare un cliente per suo conto nel modo descritto nei precedenti punti (i) o (ii).

ATTIVITA' DA AGENTE DI CALCIATORI: servizi legati al calcio svolti per, o per conto di, un cliente - compresa qualsiasi negoziazione, comunicazione relativa o preparatoria alla stessa, o altre attività correlate, con lo scopo, l'obiettivo e/o l'intenzione di concludere una transazione.

CLIENTE: associazione membro/*club*/calciatore/allenatore/Lega che può ingaggiare un Agente di calciatori per fornire la relativa attività.

COMPENSO: il compenso finanziario lordo per l'impiego stabilito in un contratto di lavoro negoziato, che comprende lo stipendio base, l'eventuale premio di assunzione e qualsiasi importo pagabile se vengono soddisfatte determinate condizioni (per esempio, una *loyalty* o un *bonus* per la prestazione). Nel calcolo del compenso finanziario lordo non si tiene conto di eventuali indennità di trasferimento future concordate e di eventuali benefici non salariali, come la fornitura di un veicolo, di un alloggio o di servizi di telefonia.

CPD: Il FIFA *Continuing Professional Development* – ossia la formazione professionale continua.

ENTE CHE SVINCOLA: associazione membro/*club* dal quale un calciatore o un allenatore si svincola per tesserarsi per un altro Ente.

ENTE CHE TESSERA: associazione membro/*club* che tesserava un calciatore o un allenatore.

INTERESSE: (i) qualsiasi titolarità effettiva di una persona giuridica attraverso la quale vengono svolte le attività di tale ente, ad eccezione di una *membership* personale ordinaria e liberamente accessibile non trasferibile che dà diritto al suo proprietario ad un solo voto negli affari del *club*; (ii) trovarsi in una posizione che possa consentire l'esercizio di un'importante influenza finanziaria, commerciale, amministrativa, manageriale o di qualsiasi altra influenza sugli affari di una persona fisica o giuridica, direttamente o indirettamente, ed in modo formale o informale.

FFAR: Il FIFA *Football Agent Regulations* - il nuovo Regolamento Agenti di calciatori FIFA.

PIATTAFORMA: la piattaforma digitale gestita dalla FIFA attraverso la quale devono avvenire il processo di licenza e quello di risoluzione delle dispute, lo sviluppo professionale continuo (CPD) e la rendicontazione.

REGOLAMENTO: Regolamento Agenti di calciatori FIFA, come modificato di volta in volta.

RSTP: Il FIFA *Regulations on Status and Transfer of the Players* – il Regolamento FIFA sullo *Status* ed il Trasferimento Internazionale dei calciatori, come modificato di volta in volta.

RWWI: Il FIFA *Regulations on Working with Intermediaries* – il Regolamento FIFA degli intermediari.

TRANSAZIONE: (i) l'impiego, il tesseramento o lo svincolo di un calciatore con un *club* o una Lega; (ii) l'impiego di un allenatore con un *club*, una Lega o un'associazione membro; (iii) il trasferimento del tesseramento di un calciatore da un *club* ad un altro; (iv) la creazione, la cessazione o la variazione dei termini di impiego/ingaggio di un calciatore o un allenatore.

PREMESSA.

Premesso che, ai sensi dell'articolo 48, comma 2 della Legge 30 settembre 2015 n. 149 ("Disciplina dell'attività sportiva"), l'attività calcistica svolta dalle Società Sportive affiliate alla Federazione Sammarinese Giuoco Calcio (F.S.G.C.) è dilettantistica, la F.S.G.C. - in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento Agenti di calciatori FIFA (FFAR) approvato il 16 dicembre 2022 dal Consiglio della FIFA ed entrato in vigore il 9 gennaio 2023 - adotta il presente Regolamento, ai fini di confermare, anche a livello federale, la piena efficacia delle norme adottate dalla FIFA in materia di transazioni internazionali, fermo restando che nell'ambito della F.S.G.C. non vi è una normazione endofederale dell'attività degli Agenti di calciatori, non essendoci tesserati (calciatori o allenatori) che esercitano l'attività sportiva agonistica a titolo professionistico e, dunque, non vi sono tesserati titolari di contratti di lavoro sportivo.

Sempre nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Agenti di calciatori FIFA (FFAR), le persone fisiche che vorranno svolgere l'attività di Agente di calciatori potranno sostenere il relativo esame abilitativo presso la F.S.G.C., in conformità della disciplina all'uopo prevista dal Regolamento FIFA.

TITOLO I - DIVENTARE UN AGENTE DI CALCIATORI

Articolo 1: Disposizioni generali.

1. Una persona fisica può diventare Agente di calciatori seguendo le procedure stabilite dal Regolamento Agenti FIFA (FFAR) agli articoli dal 4 al 10.
2. Una persona precedentemente abilitata come Agente ai sensi dei relativi Regolamenti FIFA è esentata dall'obbligo di superare l'esame previsto dal FFAR, purché soddisfi le condizioni stabilite dall'articolo 23 del FFAR stesso.
3. Presentando la domanda di licenza, il richiedente s'impegna a rispettare il presente Regolamento, il FFAR, lo Statuto della FIFA, il Codice Etico della FIFA, il Codice Disciplinare della FIFA e l'RSTP, tutti disponibili sul sito www.fifa.com.

Articolo 2: Rispetto dei requisiti di ammissibilità.

1. La F.S.G.C. segnalerà alla FIFA eventuali presunte irregolarità relative al mancato rispetto da parte di un Agente di calciatori o di un richiedente dei requisiti di idoneità di cui all'articolo 5 del FFAR.
2. La F.S.G.C. collaborerà con la FIFA nell'indagare in merito a qualsiasi possibile inosservanza dei requisiti di idoneità stabiliti dall'articolo 5 del FFAR, fornendo tutte le informazioni pertinenti di cui sia in possesso o richieste dalla FIFA.

TITOLO II - AGIRE COME AGENTE DI CALCIATORI

Articolo 3: Disposizioni generali.

1. Solo un Agente abilitato dalla FIFA può svolgere l'attività da Agente di calciatori.
2. Un Agente di calciatori deve sempre soddisfare i requisiti di idoneità di cui all'articolo 5 del FFAR.
3. Un Agente di calciatori può condurre i propri affari attraverso un'Agenzia. Gli impiegati o i collaboratori assunti dall'Agenzia che non sono Agenti di calciatori non possono svolgere attività da Agenti di calciatori o approcciare un potenziale Cliente per stipulare un accordo di rappresentanza. Un Agente di calciatori rimane pienamente responsabile di qualsiasi comportamento della sua Agenzia, dei suoi dipendenti, appaltatori/collaboratori o altri rappresentanti in caso di violazione del presente Regolamento e del FFAR.
4. Non possono avere interessi negli affari di un Agente di calciatori o in un'Agenzia:
 - a) Clienti;
 - b) persone che non sono idonee a diventare Agenti di calciatori ai sensi del FFAR;
 - c) qualsiasi persona o ente che possieda o detenga, sia direttamente che indirettamente, diritti relativi al tesseramento di un calciatore, in violazione dell'articolo 18*bis* o dell'articolo 18*ter* del RSTP.

Articolo 4: Rappresentanza.

1. Un Agente di calciatori può prestare attività per un Cliente solo dopo aver sottoscritto con lo stesso un accordo di rappresentanza.
2. Solo un Agente di calciatori abilitato può avvicinare un potenziale Cliente e/o sottoscrivere un accordo di rappresentanza per svolgere attività da Agente di calciatori.
3. La durata di un accordo di rappresentanza non può superare i due anni. Questo termine può essere esteso solo a seguito della stipula di un nuovo accordo di rappresentanza. Qualsiasi disposizione relativa a rinnovi automatici, o qualsiasi altra disposizione che abbia l'intento di estendere qualunque termine dell'accordo di rappresentanza oltre il periodo massimo, è da ritenersi nulla e non valida.
4. Un Agente di calciatori può stipulare un solo accordo di rappresentanza con lo stesso Cliente. Prima di stipulare un accordo di rappresentanza con un Cliente, o prima di modificarne uno in essere, l'Agente di calciatori dovrà informarlo per iscritto della possibilità di avvalersi di una consulenza legale indipendente in relazione all'accordo di rappresentanza da stipulare ed ottenere dallo stesso la conferma scritta di aver ottenuto, o deciso di non avvalersi, di tale consulenza.
5. Un accordo di rappresentanza concluso tra l'Ente che tesserava o l'Ente che svincola un proprio tesserato ed un Agente di calciatori non è soggetta ad una durata massima.
6. Un Agente di calciatori può stipulare più accordi di rappresentanza con lo stesso ente che tesserava o svincola un proprio tesserato in qualsiasi momento, a condizione che questi accordi si riferiscano a transazioni diverse.

7. Un accordo di rappresentanza è valido solo se contiene i seguenti requisiti minimi:

- a) i nomi delle parti;
- b) la durata, se applicabile;
- c) l'importo della tassa di servizio dovuta all'Agente di calciatori;
- d) la natura dell'attività che l'Agente di calciatori svolgerà;
- e) le firme delle parti.

8. Un Agente di calciatori può prestare la propria attività per una sola parte in una transazione, fatta salva l'unica eccezione dell'Agente che può prestare attività per un Cliente ed un Ente che tessera nell'ambito della stessa transazione, a condizione che sia stato dato un preventivo esplicito consenso scritto da entrambe le parti.

9. Un Agente di calciatori non può prestare attività, nella stessa transazione, per:

- a) l'Ente che svincola un proprio calciatore e/o allenatore ed il medesimo calciatore/allenatore;
- b) l'Ente che svincola e quello che tesserà il medesimo calciatore/allenatore;
- c) tutte le parti nell'ambito della stessa transazione.

10. Un Agente di calciatori ed un Agente di calciatori associato non possono svolgere attività per Clienti diversi nella stessa transazione, salvo quanto indicato nel comma 8 del presente articolo.

11. Qualsiasi accordo di *transfer* o d'impiego rilevante in una transazione conclusa a seguito dello svolgimento di attività da parte di un Agente di calciatori dovrà specificare il nome dell'Agente stesso, del suo Cliente, il numero di licenza FIFA e la sua firma.

12. Un Cliente può negoziare e concludere una transazione senza incaricare un Agente di calciatori. In questo caso, dovrà essere indicato in maniera specifica nel rispettivo accordo di *transfer* o d'impiego.

13. Qualsiasi clausola nell'accordo di rappresentanza che limita la capacità di un soggetto di negoziare e di concludere autonomamente un contratto senza il coinvolgimento di un Agente di calciatori e/o penalizza una persona che negozia e/o conclude autonomamente un contratto senza il coinvolgimento di un Agente di calciatori, è nulla.

14. Un accordo di rappresentanza può essere risolto in qualsiasi momento da una delle parti se esiste una giusta causa. La parte che revoca o termina un accordo di rappresentanza senza giusta causa deve risarcire l'altra parte per gli eventuali danni subiti. C'è giusta causa per la risoluzione di un accordo di rappresentanza quando una parte non può più ragionevolmente aspettarsi, secondo il principio di buona fede, di continuare il rapporto contrattuale per il termine concordato. Questo include, ma non si limita alle seguenti situazioni:

- a) il ritiro o la sospensione della licenza da Agente di calciatori;
- b) il divieto in capo alle parti di partecipare a qualsiasi attività legata al calcio;
- c) il divieto in capo all'Agente di calciatori di assumere nuovi incarichi, sia a livello nazionale che internazionale, per almeno un intero periodo di tesseramento.

Articolo 5: Rappresentanza dei minori.

1. Un approccio, e/o una successiva stipula di un accordo di rappresentanza, ad un minore o al suo tutore legale in relazione ai servizi da Agente di calciatori può essere effettuato solo non più di sei mesi prima che il minore raggiunga l'età in cui può firmare il primo contratto da professionista in conformità alla normativa federale applicabile al paese/territorio della Federazione Nazionale in cui il minore sarà impegnato. Questo approccio può essere effettuato solo dopo aver ottenuto un preventivo consenso scritto da parte del tutore legale del minore.
2. Un Agente di calciatori che desidera rappresentare un minore o rappresentare un *club* in una transazione che coinvolge un minore deve per prima cosa completare con successo l'apposito corso CPD sui minori e soddisfare i requisiti per rappresentare un minore stabiliti dalla normativa applicabile nel paese/territorio della Federazione Nazionale in cui il minore sarà impiegato.
3. Un accordo di rappresentanza tra un Agente di calciatori ed un minore sarà esecutivo solo se:
 - a) l'accordo di rappresentanza soddisfa i requisiti minimi previsti nell'articolo 4, comma 7 del presente Regolamento;
 - b) l'Agente di calciatori ha rispettato i commi 1 e 2 del presente articolo;
 - c) l'accordo di rappresentanza è firmato dal minore e dal suo tutore legale come previsto dalla normativa applicabile nel paese/territorio della Federazione Nazionale in cui il minore sarà impiegato.
4. Le violazioni del comma 1 saranno punite con la sanzione minima di una multa e della sospensione della licenza da Agente di calciatori fino a due anni.

Articolo 6: Commissione di servizio – principi generali.

1. Un Agente di calciatori può addebitare una commissione di servizio ad un Cliente come convenuto in un accordo di rappresentanza.
2. Il pagamento della commissione dovuta in base all'accordo deve essere effettuato esclusivamente dal Cliente dell'Agente, un Cliente non può contrarre o autorizzare terzi ad effettuare tale pagamento.
3. L'unica eccezione al principio di cui al comma 2 è il caso in cui un Agente di calciatori rappresenti una persona e la sua remunerazione annuale sia stata negoziata e sia inferiore a 200,000 USD, o equivalente, senza contare eventuali pagamenti condizionati. In questi casi, l'Ente che tesserava può concordare con un calciatore/allenatore di pagare la commissione di servizio per quella transazione al suo Agente di calciatori in conformità con l'accordo di rappresentanza. Devono essere applicate tutte le seguenti condizioni:
 - a) il pagamento della commissione di servizio effettuato dall'Ente che tesserava per conto del calciatore/allenatore non deve pregiudicare l'obbligo fiduciario dell'Agente di calciatori nei confronti del calciatore/allenatore stesso. Inoltre, non deve creare alcuna dipendenza o subordinazione dell'Agente di calciatori nei confronti dell'Ente che tesserava;

b) il pagamento della commissione di servizio effettuato dall'Ente che tessera per conto del calciatore/allenatore non deve essere superiore alla commissione di servizio concordata nell'accordo di rappresentanza tra il calciatore/allenatore e l'Agente;

c) l'Ente che tessera non può dedurre dalla retribuzione del calciatore/allenatore alcun pagamento della commissione di servizio effettuato ai sensi del precedente comma 3.

4. La commissione di servizio dovuta all'Agente di calciatori deve essere pagata a ricevimento di una fattura.

5. Un Agente di calciatori ha diritto di ricevere una commissione di servizio solo se tale commissione corrisponde ai servizi anticipatamente stipulati nell'accordo di rappresentanza e se l'accordo di rappresentanza è in vigore nel momento in cui l'attività dell'Agente viene prestata. Nel caso in cui un contratto di prestazione sportiva abbia una durata superiore al relativo accordo di rappresentanza, un Agente di calciatori può ricevere una commissione di servizio dopo la scadenza dell'accordo di rappresentanza a condizione che il contratto negoziato del calciatore/allenatore sia ancora in vigore e che ciò sia espressamente concordato con il Cliente nell'accordo di rappresentanza.

6. Il pagamento di qualsiasi commissione di servizio deve essere effettuato in rate trimestrali per la durata del contratto negoziato, ove non diversamente pattuito tra le parti.

7. Solo la remunerazione effettivamente percepita da un calciatore/allenatore sarà soggetta al pagamento di una commissione di servizio, calcolata su base proporzionale.

8. Se un contratto di rappresentanza ha durata inferiore ai sei mesi, il pagamento deve essere effettuato in un'unica soluzione alla scadenza del contratto stesso.

9. Un Agente di calciatori non può ricevere una commissione di servizio quando viene incaricato di svolgere servizi da Agente di calciatori relativi ad un minore, a meno che il calciatore in questione non stia firmando il suo primo o successivo contratto da professionista in conformità con la normativa applicabile nel paese/territorio della Federazione Nazionale in cui il minore sarà impiegato.

10. Qualora un Agente di calciatori agisca per conto di un Ente che tessera e un calciatore/allenatore nella stessa transazione ai sensi dell'articolo 4, comma 8 del presente Regolamento (doppia rappresentanza consentita), l'Ente che tessera può pagare fino al 50% del costo totale della commissione di servizio dovuta.

11. Un Ente che svincola un proprio calciatore pagherà una commissione di servizio ad un Agente di calciatori dopo aver ricevuto ogni rata dell'indennità di *transfer* dovutagli. L'Ente che svincola informerà debitamente l'Agente di calciatori di tali rate ricevute.

12. Un Agente di calciatori non ha diritto di ricevere alcuna commissione di servizio non ancora dovuta derivante da un contratto di rappresentanza se:

a) il calciatore/allenatore si trasferisce ad un altro Ente che lo tessera prima che il contratto di prestazione sportiva negoziato con l'intermediazione dell'Agente scada;

b) il contratto di prestazione sportiva viene prematuramente risolto dal calciatore/allenatore senza giusta causa e l'Agente di calciatori lo rappresenta ancora al momento di tale risoluzione.

13. Tutti i pagamenti delle commissioni di servizio agli Agenti di calciatori devono essere effettuati attraverso il *FIFA Clearing House* in base alle modalità previste dal Regolamento *FIFA Clearing House* applicabile al momento della maturazione del diritto al pagamento medesimo.

Articolo 7: Limite della commissione di servizio.

1. La commissione di servizio dovuta ad un Agente di calciatori per l'espletamento della propria attività sarà calcolata come segue:

a) quando si rappresenta un calciatore/allenatore o un Ente che lo tessera: in base alla remunerazione del calciatore/allenatore;

b) quando si rappresenta un Ente che svincola un proprio tesserato: in base al corrispettivo del *transfer* per la rispettiva transazione.

2. La commissione di servizio massima pagabile per l'attività da Agente di calciatori in una transazione è:

CLIENTE	Limite della commissione di servizio	
	Compenso annuale del calciatore/allenatore inferiore o uguale a USD 200,000 (o equivalente)	Compenso annuale del calciatore/allenatore maggiore a USD 200,000 (o equivalente)
Calciatore/allenatore	5% del compenso del calciatore/allenatore	3% del compenso del calciatore/allenatore
Ente che tessera	5% del compenso del calciatore/allenatore	3% del compenso del calciatore/allenatore
Ente che tessera e calciatore/allenatore (doppia rappresentanza consentita)	10% del compenso del calciatore/allenatore	6% del compenso del calciatore/allenatore
Ente che svincola (compenso del <i>transfer</i>)	10% del compenso del <i>transfer</i>	

In particolare, si applica quanto segue:

a) il calcolo per determinare il rispettivo limite della commissione di servizio del compenso del calciatore/allenatore può non prendere in considerazione eventuali pagamenti condizionati;

b) se il compenso di un calciatore/allenatore è superiore a 200,00 USD, o equivalente, l'eccedenza annuale rispetto a tale importo sarà soggetta ad un massimale della commissione di servizio del 3% se l'Agente di calciatori rappresenta un calciatore/allenatore o un Ente che tessera o del 6% se rappresenta entrambe le parti (calciatore/allenatore ed Ente che tessera: doppia rappresentanza consentita);

c) il calcolo dell'indennità di *transfer* non può includere qualsiasi somma pagata come compensazione per la violazione contrattuale ai sensi dell'articolo 17 e dell'Allegato 2 del RSTP né qualsiasi commissione di vendita.

3. Qualora un Agente di calciatori o un Agente di calciatori associato, nei ventiquattro mesi precedenti o successivi ad una transazione, svolga altri servizi per un Cliente coinvolto in tale transazione, si presume che tali altri servizi facciano parte dell'attività da Agente di calciatori prestati in tale operazione, salvo prova contraria.

4. Qualora un Agente di calciatori e/o un Cliente non riesca a confutare la presunzione di cui al precedente comma 3, le tasse pagate per gli altri servizi saranno considerati parte della tassa di servizio pagata per l'attività da Agente di calciatori prestati in quella operazione.

Articolo 8: Diritti ed obblighi.

1. Un Agente di calciatori:

a) può svolgere attività da Agente di calciatori per qualsiasi Cliente che abbia sottoscritto un accordo di rappresentanza che contenga i termini minimi descritti nell'articolo 4 del presente Regolamento;

b) non può approcciare né stipulare un accordo di rappresentanza con un Cliente vincolato da un accordo di rappresentanza in esclusiva con altro Agente di calciatori, se non negli ultimi due mesi dalla scadenza del loro accordo;

2. L'Agente di calciatori deve:

a) agire sempre nel miglior interesse del proprio Cliente;

b) rispettare ed osservare lo Statuto, i Regolamenti, le direttive e le decisioni degli organi competenti della FIFA, delle confederazioni e delle associazioni membro coinvolte nella attività da Agente di calciatori;

c) evitare conflitti d'interesse quando svolge la sua attività da Agente di calciatori;

d) assicurarsi che il proprio nome, numero di licenza, firma ed il nome del proprio Cliente compaiano in tutti i contratti stipulati per lo svolgimento della propria attività da Agente;

e) soddisfare sempre i requisiti di idoneità durante il periodo in cui è in possesso di licenza, come descritto negli articoli 5 e 17 del FFAR;

f) pagare la tassa di licenza annuale alla FIFA entro la scadenza stabilita sulla Piattaforma, come descritto negli articoli 7 e 17 del FFAR;

g) soddisfare i requisiti CPD, come descritto negli articoli 9 e 17 del FFAR;

h) ottemperare agli obblighi relativi alla comunicazione, come descritto nel comma 4 del presente articolo;

i) segnalare immediatamente qualsiasi violazione al presente Regolamento, o alle regole, Regolamenti o Codici di condotta della FIFA, della confederazione o dell'associazione membro all'autorità o organismo preposto.

3. Un Agente di calciatori non può:

a) approcciare, avviare trattative, intraprendere qualsiasi iniziativa, sollecitare o in qualsiasi modo facilitare contatti tra le parti in vista di una transazione (compresa la diffusione di dichiarazioni ai *media*), riguardo qualsiasi calciatore/allenatore allo scopo di indurlo a terminare prematuramente il suo contratto di prestazione sportiva senza giusta causa o di violare obblighi previsti nel suo contratto di lavoro sportivo;

b) offrire o pagare per un vantaggio personale, pecuniario o di altro tipo, direttamente o indirettamente, a:

i. qualsiasi funzionario o impiegato di una Federazione Nazionale, *club* o Lega in relazione all'attività da Agente di calciatori;

ii. un individuo (o qualsiasi familiare o tutore legale o amico di tale individuo) in relazione ad un accordo di rappresentanza;

c) nascondere fatti materiali ad un Cliente, a titolo esemplificativo:

i. non dichiarando un conflitto d'interesse (anche se questo conflitto d'interesse potrebbe essere diversamente permesso ai sensi del FFAR);

ii. omettendo di segnalare un'offerta scritta (con qualsiasi mezzo di comunicazione) fatta ad un Cliente;

d) eludere il massimale stabilito dal presente Regolamento, direttamente o indirettamente, aumentando intenzionalmente, a titolo esemplificativo, la commissione di servizio addebitata o che sarebbe stata altrimenti addebitata al Cliente per altri servizi;

e) accettare il pagamento di qualsiasi indennità di *transfer* o premio di formazione da versare in relazione al *transfer* di un calciatore tra *club*. Questo include, senza limitazione, i diritti come descritti nell'articolo 18^{ter} del RSTP;

f) essere coinvolto, direttamente o indirettamente, in un *transfer* ponte come definito nell'RSTP o possedere o detenere qualsiasi diritto relativo al tesseramento di un calciatore, in violazione all'articolo 18^{bis} o all'articolo 18^{ter} del RSTP;

g) violare il presente Regolamento in qualsiasi altro modo.

4. Per quanto concerne gli obblighi di comunicazione, un Agente di calciatori deve:

a) informare immediatamente il Cliente di qualsiasi offerta scritta ricevuta, con qualsiasi mezzo di comunicazione;

b) fornire ad un Cliente, su richiesta, una copia del relativo accordo di rappresentanza o di qualsiasi altro accordo scritto in relazione agli altri servizi, una copia del contratto d'impiego o di qualsiasi

altro documento scritto ottenuto in relazione all'attività da Agente di calciatori, un prospetto dettagliato dei pagamenti di qualsiasi tipo effettuati all'Agente di calciatori in relazione ad una transazione nella quale è stato coinvolto;

c) su richiesta, cooperare con gli organismi competenti di ciascuna associazione membro, confederazione e/o della FIFA per quanto riguarda ogni tipo di informazione ed in qualsiasi forma.

Articolo 9: Conformità ai requisiti di licenza in corso di validità.

1. La licenza di un Agente di calciatori verrà automaticamente sospesa su base provvisoria se l'Agente non:

- a) soddisfa i requisiti di idoneità in ogni momento;
- b) paga la tassa annuale di licenza alla FIFA entro la scadenza stabilita sulla Piattaforma;
- c) soddisfa i requisiti del CPD nell'anno solare;
- d) rispetta gli obblighi di segnalazione.

2. Il Segretariato Generale della FIFA è responsabile di investigare la conformità ai requisiti di cui al precedente comma 1.

3. Nel momento in cui un Agente di calciatori non soddisfa più i requisiti di idoneità, il Segretariato Generale della FIFA gli notificherà la sospensione provvisoria automatica informandolo del fatto che ci sono motivi per cui considerare venuti meno i requisiti di idoneità e la questione sarà, poi, sottoposta alla decisione del Comitato Disciplinare della FIFA.

4. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma 1, il Segretariato Generale della FIFA notificherà all'Agente di calciatori l'automatica sospensione provvisoria per non conformità e se l'Agente non risolve la propria inadempienza entro sessanta giorni dalla sospensione provvisoria della sua licenza, quest'ultima sarà revocata.

TITOLO III - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI CLIENTI

Articolo 10: Ingaggio degli Agenti di calciatori.

1. I Clienti:

- a) possono ingaggiare un Agente di calciatori per svolgere attività da Agente a condizione che non scelgano di intraprendere tali attività in autonomia;
- b) pagheranno la commissione di servizio concordata nei tempi stabiliti dal presente Regolamento ed in base al rispettivo accordo di rappresentanza, contratto d'impiego ed accordo di *transfer* (a seconda dei casi);
- c) dovranno accertarsi che l'Agente sia abilitato dalla FIFA prima di firmare l'accordo di rappresentanza;
- d) collaboreranno con l'organismo competente di ciascuna Federazione Nazionale, confederazione e/o FIFA in relazione a qualsiasi richiesta di un Agente di calciatori avanzata da questi organismi;

- e) possono richiedere all'Agente un prospetto dettagliato di tutti i pagamenti di qualsiasi tipo (inclusi tutti i compensi, le tasse e le spese) effettuati da e/o relativi a questo Cliente;
- f) se *club*, devono caricare sul *Transfer Matching System* (TMS) entro 14 giorni dall'evento:
 - i. le informazioni richieste nel TMS a completamento di ciascuna transazione che sia un *transfer* internazionale in cui il *club* è coinvolto;
 - ii. qualsiasi modifica di un accordo di rappresentanza;
 - iii. qualsiasi accordo con un Agente diverso da un accordo di rappresentanza inclusi, a titolo esemplificativo, altri servizi e le informazioni richieste nel TMS;
 - iv. le informazioni richieste nel TMS dopo il pagamento di una commissione relativa a qualsiasi accordo siglato con un Agente diverso da un accordo di rappresentanza;
- g) devono segnalare immediatamente qualsiasi violazione al presente Regolamento alla FIFA, alle confederazioni o alle associazioni membro.

2. I Clienti (e i loro legali rappresentanti, ove applicabile) non possono:

- a) ingaggiare o nominare una persona priva di licenza per svolgere attività da Agente di calciatori;
- b) accettare o richiedere vantaggi non dovuti di tipo personale, pecuniario o di altro tipo da un Agente di calciatori;
- c) dare, offrire o cercare di offrire una promessa di qualsiasi tipo, direttamente o indirettamente, ad un Agente di calciatori (o a qualsiasi familiare di, o altra persona collegata a, questo Agente di calciatori) al di fuori della commissione di servizio concordata;
- d) se associazioni membro, *club* o Lega, interferire o influenzare la libertà di un calciatore/allenatore nella scelta di un Agente di calciatori;
- e) partecipare o venire a conoscenza, direttamente o indirettamente, a qualsiasi tentativo di eludere il limite massimo della commissione di servizio stabilita dal presente Regolamento;
- f) avere un interesse in un'Agenzia o negli affari di un Agente di calciatori, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del presente Regolamento;
- g) se associazione membro, *club* o Lega, direttamente o indirettamente, indurre o costringere un calciatore/allenatore a violare i termini del suo accordo di rappresentanza con il proprio Agente;
- h) non segnalare immediatamente alla FIFA qualsiasi tipo di violazione al presente Regolamento;
- i) permettere ad un Agente o alla sua Agenzia di avere interessi all'interno della propria compagine;
- j) qualsiasi altra violazione al presente Regolamento.

TITOLO IV - DIVULGAZIONE E PUBBLICAZIONE

Articolo 11: Divulgazione e pubblicazione.

1. La FIFA metterà a disposizione:

- a) i nomi ed i dettagli di tutti gli Agenti di calciatori abilitati;

- b) i nomi dei Clienti che gli Agenti rappresentano, l'esclusività o meno della loro rappresentanza e la data di scadenza del relativo accordo;
- c) l'elenco dell'attività da Agente di calciatori fornita a ciascun Cliente;
- d) tutte le sanzioni inflitte ad Agenti di calciatori e Clienti;
- e) i dettagli di tutte le transazioni che coinvolgono gli Agenti di calciatori, compresi gli importi delle commissioni di servizio pagate agli Agenti.

TITOLO V - CONTROVERSIE

Articolo 12: Giurisdizione.

1. Fermo restando il diritto di un Agente di calciatori o di un Cliente di presentare un ricorso dinnanzi ad un Tribunale ordinario, la *Agents Chamber of the Football Tribunal* è competente per la risoluzione delle controversie:

- a) derivanti da, o in relazione a, un accordo di rappresentanza di dimensione internazionale;
 - b) che rientrano nelle Regole Procedurali del Tribunale del Calcio;
 - c) per le quali non siano trascorsi più di due anni dall'evento che ha dato origine alla controversia.
- L'applicazione di questo termine temporale viene esaminata *ex officio* in ogni caso.

2. Le procedure dettagliate per la risoluzione delle controversie sono indicate nelle Regole Procedurali del Tribunale del Calcio.

3. Fermo restando il diritto di un Agente di calciatori o di un Cliente di presentare un ricorso dinnanzi ad un Tribunale ordinario, per le controversie derivanti da, o legate a, un accordo di rappresentanza che non ha dimensione internazionale, l'organo decisionale competente a dirimere tali controversie sarà quello identificato nel regolamento nazionale degli Agenti di Calcio della rispettiva associazione membro.

TITOLO VI - QUESTIONI DISCIPLINARI

Articolo 13: Competenza ed applicazione.

1. Il Comitato Disciplinare FIFA e, ove pertinente, il Comitato d'Etica indipendente sono competenti ad imporre sanzioni a qualsiasi Agente di calciatori o Cliente che violi il FFAR, lo Statuto FIFA o qualsiasi altro regolamento FIFA, il Codice Etico della FIFA.

La FIFA ha giurisdizione per quanto riguarda:

- a) tutte le condotte legate ad un accordo di rappresentanza di dimensione internazionale;
- b) tutte le condotte legate ad un *transfer* internazionale o transazione internazionale.

2. Le associazioni membro sono responsabili dell'esecuzione di sanzioni nei confronti di qualsiasi Agente di calciatori o Cliente che violi le norme nazionali in materia di Agenti di calciatori. Le associazioni membro sono competenti per quanto riguarda:

- a) tutte le condotte legate all'accordo di rappresentanza privo di dimensione internazionale;

b) tutte le condotte legate a *transfer* nazionali o transazioni nazionali.

3. Il Segretariato Generale della FIFA controlla la conformità al presente Regolamento. In particolare:

a) la parte che riceve una notifica di richiesta di informazioni deve collaborare pienamente, previo congruo preavviso, ottemperando alle richieste di documenti, informazioni o altro materiale di qualsiasi natura in suo possesso, nonché con le richieste di procurare e fornire eventuali documenti, informazioni o altro materiale di qualsiasi natura non in suo possesso ma che la parte ha diritto ad ottenere - il mancato rispetto di tali richieste da parte del Segretariato Generale della FIFA può comportare l'applicazione di sanzioni da parte del Comitato Disciplinare della FIFA; se richiesto dal Segretariato Generale della FIFA, un documento, o un estratto, dev'essere fornito in inglese, francese o spagnolo;

b) le notifiche elettroniche tramite la Piattaforma o il TMS o inviate via email all'indirizzo fornito sulla Piattaforma o sul TMS dalle parti sono considerati mezzi di comunicazione validi e saranno ritenuti sufficienti per stabilire i limiti temporali;

c) a seguito di un'indagine, il Segretariato Generale della FIFA può deferire i casi di non conformità a questo Regolamento al Comitato Disciplinare FIFA, ai sensi del Codice Disciplinare della FIFA;

d) a seguito di un'indagine, il Segretariato Generale della FIFA può deferire i casi di cattiva condotta etica in relazione al presente Regolamento al Comitato Etico indipendente secondo il Codice Etico della FIFA.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14: Norme transitorie.

1. Gli accordi di rappresentanza che scadono il, o dopo il, 1° ottobre 2023 in essere al momento dell'approvazione del Regolamento Agenti di calciatori FIFA (FFAR), nonostante non soddisfino i requisiti minimi di cui all'articolo 4, comma 7 del presente Regolamento rimarranno validi (ma non saranno prorogati) fino alla loro scadenza.

2. Eventuali nuovi accordi di rappresentanza o rinnovi di accordi di rappresentanza esistenti stipulati dopo l'approvazione del presente Regolamento dovranno essere conformi al presente Regolamento a partire dal 1° ottobre 2023.

3. Una persona che abbia stipulato un tale accordo di rappresentanza dovrà ottenere una licenza ai sensi del FFAR per continuare ad esercitare l'attività da Agente di calciatori a partire dal 1° ottobre 2023.

Articolo 15: Questioni non previste.

1. Tutte le questioni non previste dal presente Regolamento verranno determinate dal Segretariato Generale della FIFA.

2. I casi di forza maggiore che riguardano il presente Regolamento sono decisi dal Consiglio FIFA, le cui decisioni sono definitive.

Articolo 16: Entrata in vigore.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Federale, nella riunione del 25 settembre 2023 ed entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale della F.S.G.C.

San Marino, li 01 Ottobre 2023